



Al Sindaco di Merate
Sig. Massimo Panzeri

Merate, 30 aprile 2024

Oggetto: Mozione consiliare ai sensi dell'art 54 del Regolamento Comunale relativa all'adozione del Regolamento per installazione ed esercizio di impianti per la telefonia mobile.

Egr. Sig. Sindaco,

premessi che:

- 1) risulta pendente una richiesta di installazione di un impianto per la telefonia mobile nella frazione di Sartirana, in un contesto ambientale e paesaggistico di particolare pregio ed in prossimità del centro abitato;
- 2) il Comune di Merate non ha adottato alcun regolamento finalizzato a disciplinare, nei limiti di legge, l'attività di installazione ed esercizio degli impianti per la telefonia mobile;
- 3) la telefonia mobile costituisce servizio pubblico di interesse generale e l'art. 43 d.lgs. 259 /2003 impone procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare le relative infrastrutture;
- 4) è di competenza dello Stato, e non dei Comuni, la fissazione dei limiti di esposizione relativi agli impianti di cui si discute (cfr. art. 4 legge 36 / 2001);
- 5) spetta alle Regioni, nel rispetto dei limiti fissati dallo Stato, l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile (cfr. art. 8, legge 36 / 2001);
- 6) l'art 8 della legge 36 / 2001 ha **in origine** facoltizzato i Comuni ad "*adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*";
- 7) l'art. 86 d.lgs. 259 / 2003 dispone che "*Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia*"; proprio perché "opere di urbanizzazione primaria", le stazioni radio base sono compatibili con qualunque destinazione urbanistica dell'area (cfr. Consiglio di Stato, n. 3084, 1° luglio 2022);
- 8) la giurisprudenza amministrativa da sempre ha interpretato le disposizioni normative in materia statuendo che alle Regioni e ai Comuni è **permesso di individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, ma non anche di introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei** (cfr. Consiglio di Stato, n. 4577 del 30 settembre 2015);
- 9) giova ricordare come la Corte Costituzionale (7 novembre 2003, n. 331), abbia dichiarato **l'incostituzionalità** della legge Regione Lombardia 6 marzo 2002 n. 4, nella parte in cui prevedeva il generale **divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici,**

nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, poiché tale divieto non è stato ritenuto un criterio di localizzazione ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi è stato considerato una limitazione alla localizzazione;

- 10) la legge 120 / 2020 ha successivamente modificato l'art. 8 della legge 36 / 2001 come segue: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”*;
- 11) alla luce di quanto sopra risulta illegittimo un divieto comunale generalizzato – consistente, ad esempio, nel negare la collocazione in aree generalizzate del territorio ai fini di tutelare la popolazione dai rischi elettromagnetici – considerato che tale materia è assegnata allo Stato, che ha provvede fissando limiti di emissione, e un ulteriore intervento comunale non sarebbe consentito sul punto; inoltre l'art. 8 citato esclude che possano essere stabiliti a livello locale divieti e distanze in modo generico poiché gli impianti radioelettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità e possono essere quindi installate in qualunque parte del territorio del comune a prescindere dalla destinazione urbanistica; sarebbe peraltro illogica e irrazionale la preferenza per alcune aree o immobili rispetto ad altri;
- 12) in particolare alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell'ambito delle rispettive competenze, individuare criteri per la localizzazione degli impianti di comunicazione mobile (anche espressi sotto forma di divieto) – individuando cioè le aree del territorio dove meglio è possibile contemperare gli interessi di salute, paesaggio, ambiente e diritti di comunicazione – mentre non è consentito prescrivere esclusivamente limitazioni alla localizzazione degli impianti (soprattutto se consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei), che rendano di fatto impossibile una copertura soddisfacente dei servizi di comunicazioni (Consiglio di Stato, n. 8259, 26 settembre 2022);
- 13) in definitiva **ai Comuni è vietato** imporre limiti generalizzati come segue:
 - a. restrizioni riferite a intere zone del territorio, come l'individuazione tassativa dei siti di installazione degli impianti o la fissazione di distanze più ampie di quelle ritenute sufficienti dall'ARPA per il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
 - b. prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi;

ma è **consentito** fissare criteri di localizzazione del seguente tenore:

- a. prevedere in via **preferenziale** alcune aree piuttosto di altre in cui installare gli impianti ed è espressamente previsto che le restanti aree possano essere utilizzate in caso le prime risultino impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi (cfr. Consiglio di Stato, n. 374, 11 gennaio 2021);
- b. stabilire anche **divieti** di installazione, non generali ma puntuali su determinate aree, a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, purché sia

possibile la localizzazione in aree alternative **senza che ciò comporti difficoltà di funzionamento del servizio di telefonia** (Consiglio di Stato, n. 2621 del 13 marzo 2023);

- c. prevedere **limiti** di installazione tesi a salvaguardare l'integrità paesaggistica di alcune zone particolari del territorio, anche in considerazione del fatto che gli impianti possono essere autorizzati *"esclusivamente dopo verifica di compatibilità edilizia, urbanistica nonché di attinenza con i requisiti ambientali e tradizionali"* (cfr. art. 87, d.lgs. 259 / 2003).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti rivolgono istanza a

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MERATE

affinché deliberi l'adozione del regolamento in oggetto, conforme alla disciplina vigente in materia e alla giurisprudenza amministrativa, come appresso individuato in differente carattere tipografico.

Qualora, ex art. 38, comma 5. Tuel, in ragione dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali, la deliberazione non potrà essere assunta in quanto non caratterizzata da indifferibilità ed urgenza, si chiede comunque lo svolgimento della discussione in Consiglio al solo fine di valutare la proposta di deliberazione, sì da fornire alla successiva consigliatura utili elementi per deliberare.

* * *

CAPO I - FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Merate, al fine di:

- a. garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi Gestori;
- b. contemperare gli interessi relativi alla salute, al paesaggio e all'ambiente con quelli di copertura dei servizi di comunicazione;
- c. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- d. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile. Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

CAPO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3 - Criteri di localizzazione

1. Sono motivatamente individuate le seguenti due tipologie di aree:

- le "aree **maggiormente idonee**" all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In questo ambito sono compresi i siti pubblici idonei. In queste aree deve essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti;

- le "aree di **sensibili**", che comprendono:

a. i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica;

b. le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dall'ARPA Lombardia, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale;

c. le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo, quali asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi per il gioco e lo sport di base, orfanotrofi, case di cura, residenze per anziani e strutture similari.

In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.

2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle aree maggiormente idonee, e garantendo la copertura del servizio, si riserva di indicare nel piano di cui all'art. 6 i siti di proprietà pubblica per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.

3. L'individuazione e le indicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati dal Consiglio comunale con il piano di cui al successivo art. 6.

Art. 4 - Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i Gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Responsabile del Servizio Urbanistica il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;

b. cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

c. cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca (non superiori ai 300.000 m²) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;

d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

Art. 5 - Istruttoria del Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile del Servizio Urbanistica di concerto con i Responsabili del Settore, Ambiente ed Ecologia e SUAP ed

eventualmente avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai Gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula alla Giunta comunale una proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

2. Per gli impianti posti a confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune contermino.

3. La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la collocazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

4. La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Art. 6 - Redazione definitiva del Piano

1. Il Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile costituisce Piano attuativo delle opere di urbanizzazione.

CAPO III -PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 7 - Provvedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. La compatibilità edilizio-urbanistica dell'impianto è valutata nell'ambito dell'istruttoria diretta al rilascio dell'autorizzazione all'installazione, la quale tiene luogo del titolo abilitativo edilizio richiesto dalla normativa vigente. Ogni modifica dell'impianto successiva all'installazione è ugualmente assoggettata ad istruttoria ai fini della rilevanza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio.

3. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA – Dipartimento di Lecco.

4. Per gli impianti con potenza in antenna fino a 7 watt il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito da comunicazione come previsto dalla L.R. 11.5.2001 n. 11.

5. Per gli impianti con potenza in antenna superiore a 7 watt sino a 20 watt il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito dalla denuncia di inizio attività come previsto dal D.L.vo 1.8.2003 n. 259.

6. Le comunicazioni di cui al precedente terzo comma e la denuncia di cui al successivo quarto comma sono comunque assoggettate ad istruttoria ai fini della verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'impianto.

Art. 8 - Istruttoria

1. Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile del Settore SUAP verifica la conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, al presente Regolamento e al Piano comunale di localizzazione, nonché con il Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio.

2. Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 9 - Divieti e deroghe

1. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti ed in zone non previsti dal Piano comunale di cui all'art. 6, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete.

Art.10 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile SUAP contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

CAPO IV - RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art.11 - Impianti esistenti in aree sensibili

1. In sede di approvazione del Piano comunale di localizzazione, può essere prescritta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili. A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.

CAPO V - CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art.12 - Vigilanza e controlli

1. L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Lecco.

2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Locale e del personale comunale preposto.

3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art.13 - Monitoraggio

1. Il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti per almeno il 10% del numero totale di impianti, ed almeno uno per Gestore, presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di ARPA, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici. I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

Art.14 - Educazione ambientale

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

CAPO VI – DISPOSIZIONI E SANZIONI

Art.15 - Disposizioni e sanzioni

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste al momento dell'installazione dell'impianto, trovano applicazione i disposti dell'art. 7 comma 6 della L.R. 11.5.2001 n. 11. 2. Nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza del prescritto procedimento di cui all'art. 7 trova applicazione l'art. 7 comma 10 della L.R. 11.5.2001 n. 11. 3. Trovano applicazione anche le sanzioni di cui all'art. 12 della L.R. 11.5.2001 n. 11. 4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Responsabile SUAP.

* * *

I CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO CAMBIA MERATE!

Aldo Castelli, Patrizia Riva, Roberto Perego, Marco Giumelli, Michele Marucco